



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11/02/2019

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALiquOTA RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno 2019 il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	BIANCO SPERONI NICOLA	Vice Sindaco
X	DIONI STEFANO	Consigliere
X	PICCINELLI DANIELA	Consigliere
X	AGNELLI DIEGO	Consigliere
	AGNELLI ROBERTO	Consigliere
X	ALBINI DIEGO	Consigliere
	MONTANARI SIMONE	Consigliere
X	ROSSINI BEATRICE	Consigliere
X	FILIPPINI LUIGI	Consigliere
X	BICELLI ALBAROSA	Consigliere
X	FREGONI ADRIANA	Consigliere
X	SCALVINI GUGLIELMO	Consigliere

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 4 del 11/02/2019

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALIQUOTA RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO:

- ✓ l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATI:

- l'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone in merito all'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che disciplinano l'Imposta Unica Comunale, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 20.12.2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2018, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE IMMOBILI
1,06 per cento	Aree fabbricabili
0,96 per cento	Tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze
0,40 per cento	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7

ATTESO CHE, a seguito delle modifiche normative intervenute, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota dello 0,4% e la detrazione di € 200,00 con facoltà per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

RICORDATO inoltre CHE il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

DATO ATTO altresì CHE, con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, il comma 640 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

RICHIAMATO il comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 16.03.2016 con la quale si è provveduto a recepire quanto disposto dalle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 10, lettera a) e comma 10, lettera b) che intervenendo sull'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, hanno determinato l'adeguamento dei regolamenti comunali, in materia di abitazione principale ed istituto del comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado prevedendo:

- Aliquota del 0,46% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

RICHIAMATO altresì l'art. 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - che testualmente recita: "All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»";

RITENUTO quindi di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2018, fatta eccezione per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali, a decorrere dall'anno 2014, non è più dovuta l'imposta municipale propria;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i Servizi tributari Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi economico-finanziari Dottor Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Fregoni Adriana, Bicelli Alba Rosa, Filippini Luigi e Scalvini Guglielmo del gruppo di minoranza "Per Nuvolera"), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE IMMOBILI
1,06 per cento	Aree fabbricabili
0,96 per cento	Tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze
0,40 per cento	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7

2. DI DARE ATTO che tali aliquote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote IMU;
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Fregoni Adriana, Bicelli Alba Rosa, Filippini Luigi e Scalvini Guglielmo del gruppo di minoranza "Per Nuvolera"), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca